

STATUTO

“ IL COUNSELING “

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione di carattere internazionale tra Counselor professionisti e associazioni, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, che fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, denominata "IL COUNSELING". L'associazione è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

Articolo 2

SEDE E DURATA.

1. L'Associazione ha sede in Catania, Via Bruno Monterosso 11.
2. La sede legale potrà essere spostata con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, senza modifica del presente Statuto.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento.

Articolo 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Potranno essere istituite sezioni territoriali e/o sedi secondarie e/o una separata dislocazione degli uffici e/o delle strutture degli organi dell'Associazione sia in Italia che all'estero, sia mediante articolazioni dell'Associazione, sia mediante appositi accordi con altri enti o soggetti, eventualmente costituiti ad hoc con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento di sezioni, sedi e dislocazioni saranno disciplinati da apposito regolamento interno. (REG. N° 1)
2. Le sezioni territoriali sono autonome riguardo agli indirizzi locali, ma accomunate dalla condivisione delle strutture, del patrimonio e degli organi sociali superiori.

Articolo 4

FINALITA'

L'associazione si propone e persegue i seguenti scopi:

- Riunire ed organizzare i Counselor accreditati dall'Associazione. (REG N°2)
- Riunire ed organizzare le associazioni di Counseling.
- Definire il profilo professionale di Counselor per i propri associati. (REG N°2, 6)
- Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'associazione. **ELENCO**
- Definire l'attività professionale e gli standard formativi che consentono l'accesso all'Associazione in linea con i requisiti stabiliti da più ampie associazioni europee rappresentative della categoria e con le normative comunitarie e nazionali. (REG N° 3, 6)
- Realizzare un iter di verifica dei requisiti in ingresso per l'iscrizione dei soci. (REG N° 4)
- Rilasciare ai propri iscritti un'attestazione di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n°4 e successive modifiche. (REG N° 7)
- Tutelare la specifica attività svolta dai Counselor accreditati.
- Valorizzare le competenze dei propri iscritti e curare la loro formazione permanente, anche ai sensi dell'art. 2 della legge 4/2013 e successive modifiche e integrazioni, anche tramite scuole o enti rispondenti alle caratteristiche del regolamento dettato dal Consiglio Direttivo Nazionale; (REG N° 6)
- Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente e istituire un organo preposto all'accertamento dell'effettivo adempimento di tale obbligo.

- Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
- Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
- Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del Counseling, sia italiani che internazionali.
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del Counseling Professionale.
- Promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, a carattere nazionale e internazionale, con specifiche iniziative per il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Realizzare pubblicazioni editoriali e non, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di Counselor anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
- Rappresentare a livello italiano il Counseling Professionale all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.
- Perseguire il sempre maggiore riconoscimento giuridico della professione secondo le prescrizioni della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, oltre che secondo tutte le leggi nazionali e regionali vigenti, conseguentemente certificando la professionalità come Counselor dei propri iscritti.
- Favorire tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi previdenziale, assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle normative vigenti;
- Istituire un Comitato Tecnico-Scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati.
- Vigilare sull'etica professionale e la moralità, a tutela dell'utenza e dei rapporti tra gli associati, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- Predisporre un codice di deontologia professionale.

Articolo 5

ENTRATE ED USCITE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile fra i soci.

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative annue.
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
- Contributi straordinari dei soci.
- Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di Counselor Professionale.
- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
- Contributi e finanziamenti di enti pubblici, nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Le uscite dell'associazione sono costituite da:

- Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.

- Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature, nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell'associazione. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di Assemblea ordinaria.

2. Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea, deve essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci.

Articolo 7

CATEGORIE DI SOCI.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal regolamento interno. (domande M 1; M 2)

Gli associati o soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari:

a. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l'associazione. (REG N° 3, 4)

b. Sono Soci Ordinari i singoli Counselor che si distinguono secondo quanto previsto dal regolamento interno e le associazioni di Counseling.

c. Sono soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche, che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo, sono disponibili a sostenere l'Associazione a vario titolo.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Modalità e condizioni di adesione, recesso, espulsione e provvedimenti disciplinari sono stabiliti in apposito regolamento interno. (REG N° 2)

2. Tutti i soci, in regola nel pagamento della quota annua di Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli organi sociali, secondo quanto stabilito in apposito regolamento.(REG N° 5)

3. L'elezione delle cariche sociali è disciplinata da specifico regolamento interno. (REG N° 5)

4. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire altra carica nell'Associazione, fatta salva la partecipazione alle Commissioni e al Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 9, comma , lettera i, e alle Sezioni e Articolazioni Territoriali di cui all'art 3, comma 1. I componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti non possono ricoprire nessun'altra carica nell'Associazione.

5. La qualità di socio e il contributo associativo sono intrasmissibili.

6. I soci sono obbligati:

a. All'osservanza delle norme statutarie.

b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.

c. All'osservanza dei regolamenti interni.

d. Al pagamento della quota sociale annua prevista

Articolo 9

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) Il Presidente,
 - d) il Vicepresidente
 - d) Le Sezioni Territoriali;
 - e) Il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori;
 - h) il Collegio dei Probiviri;
 - i) il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - l) le singole Commissioni che il Consiglio Direttivo riterrà di istituire per essere supportato nel perseguimento degli scopi statutari e nello svolgimento dei compiti affidatigli dallo Statuto.
2. Tali organi, una volta eletti, resteranno in carica per la durata di tre anni, e sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati consecutivi. Il mandato può essere rinnovato per ulteriori tre anni qualora l'assemblea lo ritenesse necessario.
- 3) Le cariche elettive di cui al comma 1 del presente articolo sono tra di sé incompatibili.

Articolo 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
 2. L'Assemblea dei soci può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
 3. L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante i metodi previsti dal regolamento indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.
 4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea personalmente o negli altri modi stabiliti dal regolamento tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. (REG N° 5)
 5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Statuto. Il diritto di voto viene regolato da apposito regolamento. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può ricevere deleghe da un numero di soci superiore al 4% dei soci aventi diritto di voto.
 6. L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente. In caso di più Vicepresidenti, dal più anziano di questi. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- Assiste all'assemblea il Segretario e, se il Presidente lo ritiene, possono essere nominati due scrutatori.

8. L'Assemblea dei soci sia ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto verbale.

9. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee richieste dai soci, decorsi trenta giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere fatta dal Presidente del Collegio dei Revisori.

10. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal presidente del Collegio dei revisori.

11. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

12. Tutte le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Articolo 11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. All'Assemblea dei soci ordinaria spettano le seguenti prerogative:

a. Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.

b. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

c. Votare, tra le proposte del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione annuali.

d. Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei Soci straordinaria.

Articolo 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. All'Assemblea dei Soci straordinaria spettano le seguenti prerogative:

a. Modifiche statutarie.

b. Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.

c. Scioglimento dell'Associazione con i quorum di cui all'art.21 c.c., nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. L'associazione è diretta dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

b. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti come da apposito regolamento

c. Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci come da regolamento (REG N° 5)

d. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri 3 (tre) mandati consecutivi, con eccezione come all'art. 9 dello statuto

e. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno:

1. Il Presidente.

2. Il Vicepresidente.

3. Il Tesoriere.

4. Il Segretario Generale.

f. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio di Presidenza Nazionale, gli altri consiglieri procedono a cooptare il

mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Direttivo Nazionale, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. Il Consiglio di Direttivo Nazionale potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a. È l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea dei soci e li trasforma in indirizzi operativi.
 - b. Predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
 - c. Propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo Nazionale la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
 - d. Procedo all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.
 - e. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
 - f. È responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.

Articolo 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo fax, posta elettronica certificata, posta elettronica o telegramma. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

Articolo 16

MEMBRI PARTICOLARI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è il Presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse

dell'associazione.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell'elenco dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Assemblee.

6. Il tesoriere cura la tenuta dei registri contabili, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

I mandati di pagamento delle spese, corredate dei documenti giustificativi, dovranno essere autorizzati dal Presidente e dal Segretario. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Assemblea dei soci sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

Articolo 17

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci.

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti anche soggetti esterni all'associazione, purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale.

5. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili per altri 3(tre) mandati consecutivi.

6. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 18

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci.

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità.

5. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili per altri 3 (tre) mandati consecutivi.

6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.

Articolo 19

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione, altresì,

- presenta al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative all'attività scientifica dell'Ente al fine di assicurare la qualità tecnico - scientifica dei servizi prestati e promuovere l'attuazione di progetti di ricerca e di intervento a carattere scientifico negli ambiti di pertinenza dell'Associazione;

- propone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di attività culturali per la formazione e l'aggiornamento degli associati;
 - promuove la divulgazione della conoscenza scientifica e lo scambio con l'esterno proponendo al Consiglio Direttivo l'adozione delle opportune iniziative.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo Nazionale può non approvare le nomine senza alcuna motivazione.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci, nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo della naturopatia.
4. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Articolo 20

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che regola il procedimento disciplinare.

Articolo 21

INCOMPATIBILITA'

1. Non sussistono per i soci dell'associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio di Direttivo Nazionale non possono essere soci di altre associazioni direttamente o indirettamente concorrenti con la presente.

Articolo 22

SCIoglimento

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque).
2. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 23

NORME FINALI.

Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

1. Le norme del presente statuto sono integrate dai regolamenti, e dal codice di deontologia professionale e di buona condotta predisposti dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo e, se necessario, l'Assemblea, provvederanno entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto e, comunque, in via periodica, a rimuovere

situazioni in conflitto di interesse ed incompatibilità in tutte le cariche dell'Associazione.

3. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.